

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università Ferrara
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Consulente
Avv. Luca Di Nella
Professore Ordinario di "Diritto Privato"
Università Parma

Bologna, lì 27/11/2012

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

Circolare 6/B

Oggetto: Regolamento IMU

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2012, il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200**, contenente il **regolamento sui criteri di determinazione dell'applicabilità dell'esenzione dall'Imposta Municipale Propria** (di seguito anche solo IMU), **prevista per gli immobili degli enti non commerciali** di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

La norma che disciplina l'esenzione è l'art.7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n.504 del 1992, per come modificata e integrata dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, che riconosce l'esenzione IMU, a *"gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della l. 20 maggio 1985, n. 222"*.

La norma prosegue poi individuando la possibilità di esenzione proporzionale dall'imposta qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista.

In questo caso l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se facilmente identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività, mentre nel caso in cui non sia possibile procedere

ad una netta separazione (attraverso anche un differente accatastamento degli spazi), a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione presentata dal contribuente interessato.

Il regolamento ministeriale emanato, che ha recepito le osservazioni formulate a riguardo dal Consiglio di Stato, stabilisce proprio i criteri per il legittimo riconoscimento dell'esenzione dall'IMU e le modalità e le procedure per l'applicazione proporzionale della stessa per le unità immobiliari destinate ad un'utilizzazione mista nei casi in cui non sia possibile individuare in maniera netta gli immobili o le porzioni di essi adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali.

Agli articoli 3 e 4 sono disciplinati i requisiti generali per l'individuazione delle ipotesi di svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali che danno titolo all'esenzione tra cui quelle sportive.

Innanzitutto sarà necessario che l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente che intende godere dell'esenzione venga adeguato entro il 31 dicembre 2012, ai seguenti principi:

- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
- b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
- c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Questo primo requisito di carattere formale richiesto dalla norma ai fini dell'applicabilità dell'esenzione dovrebbe di regola essere già stato rispettato dalle associazioni culturali e ricreative che godono delle agevolazioni di cui all'art. 148 comma 3 TUIR (decommercializzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da soci e tesserati) in quanto i principi enunciati nel regolamento sono già richiesti dal comma 8 della medesima norma quale condizione per l'utilizzo delle agevolazioni fiscali indicate.

Per quanto riguarda poi nello specifico lo svolgimento di attività culturale e ricreativa, la norma ritiene effettuata con modalità non commerciali tali da consentire il godimento dell'esenzione, solo le attività svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Qualora l'immobile nel quale viene praticata l'attività istituzionale e per il quale si richiede l'esenzione è utilizzato promiscuamente anche per attività svolta con modalità commerciali, l'imposta dovuta verrà calcolata proporzionalmente in base allo spazio, al tempo e al numero dei soggetti nei confronti dei quali si opera commercialmente secondo le proporzioni indicate all'art. 5 della norma.

A tal proposito sarà necessario presentare una dichiarazione indicando i riferimenti degli immobili o porzioni di essi, laddove facilmente identificabili all'interno della struttura, per i quali è dovuta l'IMU, mentre per quegli immobili in cui non è agevole tale distinzione si procederà nella dichiarazione al calcolo proporzionale in base all'utilizzazione con modalità non commerciale degli stessi.

A seguito dell'adozione del regolamento in esame risultano, pertanto, **fortemente ridotte le possibilità di godere dell'esenzione** dall'imposta in quanto, secondo quanto espressamente previsto dal regolamento, se ne avrà titolo, per l'intera imposta o in parte proporzionalmente, **solo per gli immobili all'interno dei siano svolte attività sportive a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi simbolici e comunque non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso territorio di riferimento e comunque senza che ci sia alcun tipo di relazione con il costo effettivo sopportato per la realizzazione del servizio.**

Cordiali saluti

Prof. Avv. Guido Martinelli
